



IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

- VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO:** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO** il DM 41/2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la nota dell'Uff. Manutenzione dell'AdSP prot. n. 24811 del 12.9.24 con cui si richiedeva l'interdizione di una porzione della banchina del Molo Manfredi del Porto di Salerno, interessata da un cedimento;
- RITENUTO** necessario provvedere ad interdire temporaneamente l'area d.m. di che trattasi per consentire l'effettuazione dei rilievi e delle ispezioni del fondale ed i successivi interventi urgenti di messa in sicurezza;
- VISTI** gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;
- PRESO ATTO** della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let.a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

IL DIRIGENTE

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

IL SEGRETARIO GENERALE
Arch. Giuseppe GRIMALDI

ORDINA

Art. 1

Il tratto di banchina del molo Manfredi del porto di Salerno di dimensioni 20 x 6 m, come meglio individuata nella planimetria allegata, è interdetta all'accesso, sosta, transito nonché a qualsiasi altro utilizzo. Presso la stessa area, saranno effettuati i sondaggi e rilievi finalizzati alla successiva urgente messa in sicurezza.

Art. 2

L'Ufficio Manutenzione dovrà provvedere alla messa in sicurezza e ripristino della sopracitata banchina, ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità ed al ripristino della sua funzionalità.

Art. 3


I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla violazione della presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Art. 4

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata e validità fino ad avvenuta conclusione degli interventi sopra menzionati, come da comunicazione della D.L. e/o dell'ufficio Manutenzione AdSP.

Napoli, li 13.09.2024

IL PRESIDENTE
Avv. Andrea ANNUNZIATA



MOLO MANFREDI (prolungamento)

